

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLE NORME DI DISCIPLINA GENERALE, DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLE
NORME DIVERSE (TITOLI XI – XII - XIII DEL REGOLAMENTO DELLA COMUNIONE DELLA
PINETA DI ARENZANO**

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 6 luglio 2024)

DISPOSIZIONI GENERALI

- Il presente Regolamento di Attuazione è emanato per definire le prescrizioni contenute nei Titoli XI-XII-XIII, del Regolamento approvato dall'Assemblea della Comunione della Pineta di Arenzano tenutasi il 14 febbraio 1982.
- Tenuto presente il carattere di Comprensorio residenziale di particolare pregio paesaggistico, la tutela dei diritti e degli interessi collettivi, la difesa dell'ambiente e la salvaguardia della destinazione del Comprensorio, con il presente Regolamento di Attuazione, la Comunione intende disciplinare le norme comportamentali all'interno del Comprensorio della Pineta di Arenzano, individuando obblighi e divieti e determinando il regime sanzionatorio per le violazioni.
- Il testo di questo Regolamento di Attuazione dovrà essere reso pubblico mediante spedizione a tutti i Soci, pubblicazione sul sito internet della Comunione ed affissione nelle bacheche presso le guardiole; il Regolamento di Attuazione dovrà sempre essere consultabile presso gli Uffici della Comunione e presso le guardiole.

OBBLIGHI E DIVIETI

Art.1. E' vietato turbare l'ambiente con rumori molesti di qualunque natura, a meno che ciò non sia dovuto a stato di necessità o pericolo.

Art.2. Il socio deve comunicare alla Comunione, entro una settimana dalla stipula del contratto, il nominativo del conduttore, la durata del periodo di locazione e le proprietà locate. Analoga comunicazione deve essere presentata entro una settimana dalla fine della locazione se anticipata rispetto a quella contrattuale originaria.

Art.3. Il proprietario che eserciti all'interno del comprensorio, direttamente o tramite intermediario, l'attività di locazione per finalità turistiche deve comunicare all'amministrazione di Comunione:

- il codice identificativo rilasciato dalla Regione per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (Citra)
- un recapito telefonico da contattare qualsiasi giorno a qualsiasi ora (365/h24) per eventuali comunicazioni relative al soggiorno degli ospiti

Per consentire l'accesso degli ospiti che si presenteranno alla guardiola per l'accesso è inoltre necessario comunicare prima dell'arrivo dell'ospite alla vigilanza tramite email (guardiole@comunionepinetadiarenzano.it) o whatsapp (al numero della portineria centrale) il nome dell'ospite e/o la targa del mezzo.

Art.4. E' vietato introdurre o tenere animali che non siano domestici o possano recare molestia, disturbo o pericolo. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio tranne che nelle aree e spazi dedicati (aree cani) e i proprietari devono recare con sé la museruola da utilizzare in caso di potenziale pericolo. E' vietato introdurre cani od altri animali nelle aree destinate a verde attrezzato ed in tutte le aree ove prevista apposita segnaletica di divieto.

Art.5. E' obbligatorio raccogliere le deiezioni canine ovunque, non solo su strade, marciapiedi ed aiuole, ma anche nelle aree cani i detentori di cani sono obbligati a munirsi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli stessi animali nel corso delle passeggiate, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle aree a verde comuni.

Art.6. E' vietato detenere od immagazzinare materiali o sostanze tossiche, nocive, esplosive, infiammabili, non adeguatamente protette e custodite.

Art.7. E' vietata l'accensione di fuochi di ogni genere ed in particolare per l'incenerimento di residui vegetali o di altra provenienza.

Art.8. E' vietato arrecare disturbo con schiamazzi, suoni, canti, sirene di allarmi. In particolare nelle ore notturne (22-8) è assolutamente proibito mettere in atto situazioni che possano produrre molestia alla collettività o al vicinato, salvo avere preventivamente ottenuto precisa autorizzazione dai medesimi.

Art. 9
L'uso di macchinari e utensili da lavoro e da giardinaggio dovrà essere limitato ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Gli artt. 8 e 9 non si applicano all'interno di cantieri edili e di attività commerciali o sportive per i quali valgono le norme vigenti, con particolare riferimento al regolamento acustico del comune di Arenzano.

Art.10. In caso di intervento agli immobili per manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione o di nuove costruzioni, il Committente è obbligato a presentare all'Amministrazione della Comunione la documentazione autorizzativa ottenuta dal Comune di Arenzano o la comunicazione di inizio attività e ad indicare l'impresa esecutrice dei lavori onde poter ottenere i permessi di accesso all'interno del Comprensorio.

Art.11. E' vietato occupare anche temporaneamente la sede stradale o i marciapiedi per il deposito di materiali o mezzi da lavoro; qualunque intervento che interessi manufatti di proprietà comune dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione della Comunione.

Art.12. I lavori edili che interessano il transito o l'occupazione della sede stradale con mezzi d'opera o di trasporto di peso complessivo uguale o superiore a q 120, devono essere sospesi nel periodo 15 luglio – 30 agosto. Salvo deroga per casi particolari da richiedere all'Amministrazione di volta in volta.

Circolazione stradale

Per quanto attiene alle norme di comportamento che regolano la circolazione all'interno del Comprensorio, sono pienamente applicate quelle previste dal Codice della Strada, ma ciò solo ai fini di un eventuale determinazione in ordine alla responsabilità civile e/o penale, non potendosi applicare le disposizioni sanzionatorie di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285. Gli articoli seguenti definiscono gli obblighi ed i divieti per i quali è previsto un regime sanzionatorio interno.

Art.13. La velocità massima dei veicoli è di 30 chilometri orari.

Art.14. In prossimità dei dossi di rallentamento e degli attraversamenti pedonali rialzati, la velocità deve essere ulteriormente limitata come da apposita segnaletica.

Art.15. E' vietato il sorpasso su tutte le strade del Comprensorio, salvo nel caso di veicoli fermi.

Art.16. E' vietata la sosta ove non segnalato da apposite strisce di parcheggio e anche la fermata sulle strade del Comprensorio in modo tale:

- da intralciare anche parzialmente la circolazione,
- da limitare anche parzialmente la visibilità nei pressi di curve, dossi, incroci, passi carrabili,
- da ostacolare l'uso delle bocche antincendio, quadri elettrici, gas ed altre utenze;
- da ostacolare il ritiro dei rifiuti solidi urbani o vegetali.

Art.17. E' vietata la sosta o la fermata di veicoli non autorizzati nei parcheggi riservati alle operazioni di carico e scarico merci e in quelli riservati ai disabili

Art.18. E' vietato l'uso di segnalazioni acustiche, salvo nei casi di immediato pericolo.

Art.19. E' vietato utilizzare i parcheggi autorizzati su aree comuni quale deposito di autovetture, camper, roulotte, furgoni, autocarri, motoveicoli, motocicli, carrelli di traino.

Art.20. E' vietato occupare i marciapiedi con veicoli, procurando intralcio al regolare utilizzo da parte dei pedoni.

Art.21. I pedoni devono sempre utilizzare i marciapiedi, ove presenti, e devono sempre utilizzare gli appositi passaggi pedonali per gli attraversamenti stradali.

Art.22. Per Il transito di autocarri o altri mezzi di peso complessivo superiore a q 120 sarà sempre necessario ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione della Comunione a fronte di un'oblazione determinata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di automezzo il cui ingombro superi la larghezza della corsia non consentendo il transito di altri veicoli provenienti nella direzione opposta, dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione di Comunione il percorso da seguire, potrà essere redatto, a discrezione dell'Amministratore, il verbale sullo stato di consistenza prima e dopo il transito per verificare eventuali danni a beni privati o comuni e il veicolo in transito dovrà essere scortato dalla vigilanza: per tali transiti è prevista una oblazione determinata dal Consiglio Direttivo.

Norme diverse

Art.23. E' vietato riversare sulle strade detriti o acque di scarico; in particolare le acque piovane dovranno essere convogliate e canalizzate, dopo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione della Comunione, nelle tubazioni comuni esistenti sotto la sede stradale.

Art.24. E' tassativamente vietato abbandonare sulle strade, marciapiedi ed aree comuni rifiuti di qualsiasi genere quali in via indicativa e non limitativa rifiuti vegetali, materassi, elettrodomestici, mobili, macerie edili ecc..

Art.25. L'apertura di varchi pedonali o carrabili dai lotti di proprietà verso le strade del Comprensorio o comunque verso le proprietà comuni è ammessa previa autorizzazione dell'Amministrazione della Comunione.

Art.26. E' vietato danneggiare le cose comuni; i responsabili, oltre al rimborso del danno cagionato, verranno sanzionati ed eventualmente denunciati alla Pubblica Autorità.

Art.27. E' vietata la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade e le zone comuni del Comprensorio e sulle facciate degli immobili.

Art.28. I proprietari dei terreni confinanti con le strade, i marciapiedi e le zone comuni, sono obbligati a curare e mantenere le siepi e gli alberi in modo da evitare danneggiamenti alle strade o restringimenti delle stesse. L'inosservanza a quanto obbligato comporta l'esecuzione coattiva delle opere da parte dell'Amministrazione della Comunione con addebito delle spese ai proprietari negligenti.

Art.29. E' fatto obbligo di mantenere costantemente chiusi tutti gli accessi pedonali al Comprensorio che possono essere utilizzati con le apposite tessere rilasciate dall'Amministrazione della Comunione.

Art.30. E' fatto obbligo di registrare le targhe degli automezzi per facilitare il riconoscimento presso le guardiole di ingresso. Qualora il veicolo non sia registrato, il conducente è obbligato a fermarsi per il riconoscimento personale onde ottenere l'autorizzazione all'accesso entro il Comprensorio. In caso di cessione dell'automezzo, il titolare è obbligato a comunicare la targa dell'automezzo alienato entro una settimana dalla alienazione.

Art.31. I Soci sono obbligati a registrare le targhe dei veicoli utilizzati da inquilini, ospiti, personale dipendente o a richiedere l'autorizzazione per prestatori d'opera occasionali. Le modalità di registrazione delle targhe ed accesso dei veicoli sono descritte nel regolamento per la gestione degli accessi carrabili che è a disposizione sul sito della Comunione.

Art.32. In caso di furto o smarrimento della tessera servizi della Comunione Pineta il titolare è obbligato ad effettuare immediata segnalazione all'Amministrazione della Comunione.

Art.33. Si raccomanda ai Soci di far rispettare tassativamente gli orari di accesso / uscita alle imprese che eseguono lavori per loro conto (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30).

CONTROLLO E RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Art.34. Il personale addetto alla vigilanza nel Comprensorio (Guardie Giurate, da ora indicato come P.V.) è incaricato di prendere tutti i provvedimenti consentiti e necessari al regolare procedere della circolazione veicolare e pedonale, al rispetto delle norme di igiene e di disciplina generale in ottemperanza alle prescrizioni del presente Regolamento di Attuazione, inclusa la possibilità di interdire l'accesso ed il movimento a chiunque risulti estraneo e comunque senza autorizzazione. Pertanto, per ogni infrazione rilevata, il P.V., accertata l'inazione del responsabile, redigerà rapporto di intervento per l'eventuale seguito sanzionatorio, ove previsto, da parte dell'Amministrazione della Comunione. Ove necessario, richiederà l'intervento delle Forze dell'Ordine competenti.

Art.35. Artt. 1, 8, 9 - Qualora al P.V. venisse richiesto intervento per particolari rumori molesti, lo stesso dovrà verificarne la provenienza, la causa ed il responsabile; dovrà quindi invitare il responsabile all'immediata interruzione del rumore ed, in caso di inazione, dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. In ogni caso dovrà essere redatto il rapporto di intervento per il seguito sanzionatorio.

Art.36. Artt. 5 - Il P.V. dovrà invitare tutti i proprietari di cani al rispetto delle prescrizioni con particolare

riferimento alla fruizione delle aree cani, alla conduzione degli animali con guinzaglio e museruola (quando necessario), al divieto di accesso alle aree a verde e soprattutto alla raccolta delle deiezioni animali; in ogni caso dovrà essere redatto il rapporto di intervento per l'eventuale seguito sanzionatorio da parte dell'Amministrazione della Comunità.

Art.37. Art. 6 - Il P.V., riscontrata la presenza di materiali o sostanze tossiche, nocive, esplosive, infiammabili, non adeguatamente protette e custodite all'interno del Comprensorio, dovrà ove possibile identificare il proprietario e redigere il rapporto di intervento per segnalazione agli organi competenti, da parte dell'Amministrazione della Comunità.

Art.38. Art. 7 - Il P.V. dovrà identificare i responsabili di fuochi accesi all'interno del Comprensorio, invitando gli stessi ad estinguerli immediatamente ed in caso contrario a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine e delle Guardie Forestali. In ogni caso dovrà essere redatto il rapporto di intervento. Nel caso sia impossibile la identificazione per esempio per assenza al momento dell'intervento del responsabile o del proprietario, l'amministrazione provvederà per quanto possibile a chiedere l'intervento, addebitando al proprietario i relativi costi sia delle FF.OO sia del P.V

Art.39. Art.40 – Art. 10 – Il P.V. dovrà interdire l'accesso alle imprese che non avranno preventivamente ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione della Comunità a seguito di regolare comunicazione di inizio lavori autorizzati dal Comune di Arenzano.

Art.40. Art. 11 - Il P.V., riscontrata l'occupazione anche temporanea della sede stradale o dei marciapiedi a seguito del deposito di materiali o mezzi da lavoro o l'esecuzione di interventi che interessino manufatti di proprietà comune, dovrà richiedere ai responsabili l'esibizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione della Comunità; in caso di mancanza di detta autorizzazione, il P.V. farà immediatamente cessare i lavori e redigerà il rapporto di intervento per l'eventuale seguito sanzionatorio da parte dell'Amministrazione della Comunità.

Art.41. Art. 12 – Il P.V., nel periodo 15 luglio – 30 agosto dovrà interdire l'accesso per i lavori edili che interessano il transito o l'occupazione della sede stradale con mezzi d'opera o di trasporto di peso complessivo uguale o superiore a q. 120. L'Amministrazione della Comunità comunicherà con preciso ordine di servizio al P.V. eventuali autorizzazioni particolari. Il P.V. si occuperà della scorta.

Art.42. Artt. 13, 14, 15, 18 – Il P.V. è tenuto ad intervenire, in caso di evidenti violazioni, ammonendo verbalmente i responsabili. In caso di abusi reiterati, il P.V. redigerà il rapporto di intervento per l'eventuale seguito sanzionatorio da parte dell'Amministrazione della Comunità.

Art.43. Artt. 16, 17, 20 – In caso di sosta abusiva, il P.V. dovrà immediatamente identificare il responsabile, rintracciarlo ed invitarlo allo spostamento del veicolo; qualora non fosse possibile rintracciare il responsabile o lo stesso non volesse procedere allo spostamento del veicolo, il P.V. dovrà contestare la violazione, consegnando al responsabile o lasciando presso il veicolo copia del verbale; identica copia del verbale dovrà essere trasmessa all'Amministrazione della Comunità per il seguito sanzionatorio. In dipendenza della pericolosità e dell'intralcio causati dalla sosta abusiva, il P.V. avviserà tempestivamente l'Amministrazione della Comunità e le Forze dell'Ordine che potranno a loro discrezione richiedere l'intervento per la rimozione forzata del veicolo.

Art.44. Art. 19 – Il P.V. dovrà costantemente verificare la sosta dei veicoli nelle aree autorizzate; qualora un veicolo rimanesse in sosta oltre 7 giorni consecutivi e questo facesse presupporre che tale area è utilizzata come zona di deposito del mezzo, il P.V. dovrà rintracciare il proprietario affinché lo stesso proceda allo spostamento del veicolo; se non fosse possibile rintracciare il responsabile o lo stesso non volesse procedere allo spostamento del veicolo, il P.V. dovrà contestare

la violazione, consegnando al responsabile o lasciando presso il veicolo copia del verbale; identica copia del verbale dovrà essere trasmessa all'Amministrazione della Comunione per il seguito sanzionatorio. In caso di evidente stato di abbandono del veicolo l'Amministrazione della Comunione potrà richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per la rimozione forzata del veicolo-

Art.45. Art. 22 - Il P.V. dovrà impedire l'accesso al Comprensorio di autocarri o altri mezzi di peso complessivo uguale o superiore a q 120, sprovvisti di preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione della Comunione.

Art.46. Artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 – Il P.V. dovrà redigere rapporto di intervento sul quale verranno segnalati abusi e violazioni e dovrà trasmetterlo all'Amministrazione della Comunione per la messa in atto delle misure necessarie.

Art.47. Artt. 31, 32 – Il P.V., in servizio presso le guardiole, dovrà, prima di acconsentire l'accesso, controllare la registrazione della targa del veicolo; in caso di mancanza dovrà invitare il titolare a regolarizzare la sua posizione presso l'Amministrazione della Comunione. Tutti coloro che fossero sprovvisti di autorizzazione dovranno sempre essere identificati e saranno autorizzati all'accesso solo se ne saranno verificati il diritto e la destinazione.

SANZIONI

Art.48. Le violazioni ai divieti ed obblighi stabiliti da questo Regolamento sono soggette ai sensi art. 70 disp. att. c.c e successive modificazioni a sanzioni pecuniarie riscosse dall'Amministrazione della Comunione.

Art.49. La violazione dovrà sempre essere contestata dall'Amministrazione della Comunione mediante email o PEC; il verbale di accertamento dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo nei quali la violazione è avvenuta, la sommaria descrizione del fatto e la citazione della norma violata; dovranno pure essere indicati i nominativi del P.V. ed eventuali testimoni presenti al fatto.

Art.50. Qualora l'autore della violazione fosse un familiare, un ospite o comunque una persona che a diverso titolo fosse presente all'interno del Comprensorio a seguito di autorizzazione da parte di un Socio, la contestazione sarà sempre trasmessa al Socio titolare responsabile che è obbligato in solido al pagamento della somma dovuta.

Art.51. In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione, l'Amministrazione della Comunione addebiterà la somma della sanzione al conto spese personali del Socio responsabile.

Art.52. E' possibile presentare ricorso avverso le sanzioni comminate; il ricorso dovrà essere proposto all'Amministrazione della Comunione, a mezzo email o PEC entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione.

Art.53. I ricorsi saranno esaminati entro 30 giorni dalla ricezione dal Collegio dei Revisori dei Conti. Le decisioni del Collegio saranno comunicate con apposito verbale.

Art.54. L'importo delle sanzioni è qui sotto dettagliato: per quanto non specificato la sanzione applicata sarà pari a quello della sanzione previste dal Comune di Arenzano per la medesima infrazione.

ART. VIOLATO	SANZIONE
--------------	----------

Art.2 (locazioni)	€ 100,00
Art.3 (affitti brevi)	€ 100,00
Art. 5 (deiezioni canine)	€ 103,00
Art. 7 (accensione fuochi)	€ 105,00
Art. 8, 9 (rumori molesti - disturbo della quiete)	€ 50,00
Art. 10 (comunicazioni lavori edili)	€ 100,00
Art. 11, 19, 20 (occupazione spazi comuni)	€ 50,00
Art 13, 14, 15 (velocità, soprasso)	€ 42,00
Art. 16, 17 (divieto di sosta)	€ 41,00
Art. 24 (abbandono rifiuti domestici)	€ 150,00
Art. 24 (abbandono rifiuti speciali)	€ 200,00

L'oblazione non comporta l'estinzione del dovere di provvedere a quanto previsto dal regolamento e quindi la sanzione potrà essere reiterata più volte in mancanza di adempimento del responsabile.

Art.55. Per la violazione delle disposizioni dell'Art.19 in caso di rimozione forzata, oltre alla sanzione, sarà addebitato il costo per la rimozione e per la custodia.

Per la violazione dell'art. 24 nel caso di abbandono di rifiuti speciali seguirà anche segnalazione all'autorità competente.

Art.56. In ordine alle sanzioni previste per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, le stesse potranno essere integrate o modificate in funzione di variazioni della circolazione stessa o della segnaletica. Di dette modifiche ed integrazioni dovranno essere informati tutti i Soci ed i frequentatori del Comprensorio.

Art.57. Norma transitoria. Tutte le norme previste da questo Regolamento di Attuazione, compreso il regime sanzionatorio, entrano in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.